



CORSO DI DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

a.a. 2006-2007

Lezione 2

Libertà di informarsi, diritti di accesso, segreti e misteri italiani

Rosario Imperiali



Sommario

Lezione 2 – Libertà di informarsi, diritti di accesso , segreti e misteri italiani

- **Libertà di informarsi e accesso alle informazioni**
- **Accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali**
 - **Il bilanciamento di interessi**
- **I segreti**
 - **Concetti generali e differenze**
 - **Le tipologie di segreto**
- **I temi delle prossime lezioni**




LIBERTA' DI INFORMAZIONE

Art. 21 Costituzione

**Libera manifestazione del pensiero:
informazione come bene e come attività**

Libertà di informare



Libertà di
informarsi

**Diritto di acquisire
notizie**

**Diritto di ricercare le
fonti ed accedervi**

**Libero accesso ai
mezzi di
informazione**

I. LIBERTA' DI INFORMARSI

IMPERIALI 2007

Nella precedente lezione (n.1) abbiamo ripercorso il tracciato etimologico del termine formazione, evidenziando come esso si riferisca sia ad una entità-bene (l'informazione intesa come notizia) sia ad una attività (informazione intesa come l'operazione di informare e di informarsi). Nella sua dimensione dinamica, l'informazione abbraccia una delle principali libertà garantite dalla nostra costituzione e da trattati internazionali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Carta di Nizza, Costituzione d'Europa): la libertà di manifestazione del pensiero, da cui trae origine la libertà di informare, che interessa principalmente coloro che esercitano professionalmente l'attività di informazione (i cd. organi di informazione) e la libertà di informarsi.




LIBERTA' DI INFORMARSI

Art. 21 Costituzione

Diritto di acquisire fatti e notizie

Operatori
dell'informazione

Funzione strumentale
e necessaria
dell'attività informativa



Distinzione fra
fonti pubbliche e
fonti private

Singoli cittadini

Libero accesso ai
mezzi di
informazione

I. LIBERTA' DI INFORMARSI

IMPERIALI 2007

La **libertà di informarsi**, vale a dire la capacità di ricercare le fonti ed acquisire informazioni senza ingerenze esterne che limitino od impediscano il godimento della libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, interessa sia gli operatori sia i comuni cittadini. Per i primi, essa svolge una funzione strumentale e necessaria per consentire ai giornalisti di svolgere correttamente l'attività informativa. Ai secondi, l'accesso alle fonti ed alle notizie dà contenuto pratico alla libertà di informarsi.



LIBERTA' DI INFORMARSI

Art. 21 Costituzione

Diritto di acquisire fatti e notizie

Distinzione fra fonti pubbliche e fonti private

FONTI PUBBLICHE

FONTI PRIVATE

Diritto soggettivo di accesso
L. 241/90

Limiti dalla sfera privata e riservatezza
cod. privacy

I. LIBERTA' DI INFORMARSI

IMPERIALI 2007

La **libertà di informarsi** si atteggia diversamente a seconda che la ricerca delle fonti informative riguardi il settore pubblico o quello privato. Nei confronti delle prime, come derivazione del principio costituzionale della trasparenza dell'attività amministrativa, è stato riconosciuto il diritto del cittadino ad accedere ad atti o documenti della pubblica amministrazione quando vi abbia un interesse giuridicamente rilevante (l. 241/1990). Questa importante innovazione, di fatto, ha "aperto le porte" della P.A. al cittadino comune determinando anche l'esercizio di un potere di controllo del singolo sull'attività della P.A. ed una partecipazione della collettività ai processi interni dell'amministrazione (buon funzionamento della macchina amministrativa).



Libertà di informarsi, diritti di accesso , segreti e misteri italiani

Accesso agli atti amministrativi e Tutela dei dati personali


IMPERIALI 2007



LA LEGGE 241/90

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, COME **VINCOLANTE PRINCIPIO GENERALE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

È **DOCUMENTO AMMINISTRATIVO**, QUALSIASI CONTENUTO DI ATTI DETENUTI DA UNA P.A. E CONCERNENTI ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE



OBBLIGO DI INFORMAZIONE PER LA P.A. IN ALCUNI CONTESTI
(es. ambiente e sanità)

Salvezza delle norme in tema di accesso ai dati personali

II. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E PRIVACY

IMPERIALI 2007

Oggi si può parlare di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso con riferimento ad atti e documenti detenuti dalla Pubblica amministrazione. Il principio di pubblicità degli atti amministrativi ed il fondamento costituzionale di queste leggi è ricollegabile ai principi di legalità ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Le eccezioni che costituiscono un limite a tale diritto sono tassativamente specificate nella norma: la sicurezza e difesa dello Stato, l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, la riservatezza di terzi (art.24). I limiti al diritto di accesso si riflettono in altrettanti limiti al diritto di informazione. L'ingiustificato rifiuto della P.A. ad esibire i documenti richiesti è azionabile dinanzi al giudice amministrativo in via esclusiva. Il requisito fondamentale per accedere ai documenti amministrativi è che 1) il richiedente vi abbia **interesse diretto, concreto e attuale**, 2) corrispondente ad una **situazione giuridicamente tutelata** e 3) **collegata al documento** per il quale è chiesto l'accesso (art. 22 lett. b)


Questa evoluzione della trasparenza amministrativa che vede nella legge 241/1990 una prima pietra miliare, si è sviluppata sino a prevedere un vero obbligo generale di informazione della P.A. in alcuni contesti come quello dell'ambiente e quello sanitario. In questi ambiti, l'obbligo di informazione assurge a valore fondamentale di valenza costituzionale, considerato prioritario su eventuali altri profili parimenti tutelati.



IL CODICE PRIVACY

È DATO PERSONALE, QUALUNQUE
INFORMAZIONE RELATIVA A
PERSONA FISICA O GIURIDICA
IDENTIFICABILI (...)

L'INTERESSATO HA DIRITTO DI
SAPERE SE E QUALI DATI PERSONALI
CHE LO RIGUARDINO SONO PRESSO
L'INTERVISTATO



LA LEGGE 241/90 DISCIPLINA
L'ACCESSO A DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI ANCHE SE
CONTENENTI DATI PERSONALI

PRIMAZIA DEL
DIRITTO DI
ACCESSO 241

II. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E PRIVACY


IMPERIALI 2007

Limite al diritto di informarsi è anche imposto dalla tutela della riservatezza dei singoli e, in particolare, dalla tutela dei dati personali. Ciò si riscontra sia in via generale nella sfera privata, nel senso che il diritto di acquisire informazioni deve sempre essere bilanciato con il diritto alla riservatezza. Ma anche per quanto attiene l'accesso ai documenti amministrativi che contengono dati personali, occorre bilanciare i due interessi: quello alla trasparenza e quello alla privacy.

Il Codice Privacy muove dall'intento di separare e distinguere l'accesso regolato dalla legge 241 (accesso documentale) dal diritto di accesso riconosciuto all'interessato in base alla normativa privacy (accesso ai dati personali che lo riguardano) e ribadisce (art. 59) la competenza della normativa amministrativa a disciplinare l'accesso ai documenti della P.A.

Da questo punto di vista, l'art. 59 stabilisce che i presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 241/90 e dai relativi regolamenti di attuazione (DPR 352/92) **anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso**. La norma esclude dunque interferenze tra le due discipline e attribuisce una formale primazia alle norme contenute nella legge 241 anche nella parte relativa ai **limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali**, limiti che oggi trovano la loro disciplina di principio – in attesa della regolamentazione di dettaglio – nell'ambito della recentissima novella 241.

La legge 241/90 – come di recente novellata, anche con l'ausilio del Garante Privacy – rafforza il coordinamento con la disciplina privacy, in un duplice senso: da un lato, nell'inquadrare l'accesso ai documenti come principio generale dell'attività amministrativa *"attese le sue rilevanti finalità di interesse pubblico"* (art. 22.2), conferma la previsione dell'art. 59 C.pr. e, indirettamente anche il suo primato di normazione applicabile, in via generale e costante, alla materia. Dall'altro, quanto all'oggetto del diritto di accesso, il comma 4 del nuovo testo dell'art. 22 della legge n. 241 fa una precisazione importante, disponendo che *"non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal dlgs. 196/2003, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono"*. Questa norma, letta in combinato disposto con l'art. 59 del Codice Privacy, fissa la linea di confine per l'applicazione delle due discipline: ogni qual volta oggetto dell'accesso sia un documento amministrativo – nell'accezione di cui al nuovo testo dell'art. 22.1 lett.d (v. diapositiva) – la legge applicabile è la 241 **anche per quanto attiene ai dati sensibili e giudiziari e alle operazioni eseguibili in esecuzione della richiesta di accesso** (art. 59 c.p.). Viceversa, quando la richiesta di accesso riguarda informazioni in possesso della P.A. ma non trasfuse in documenti amministrativi come definiti dall'art.22.1 lett.d) - per esempio quando manchi il legame con uno specifico procedimento o con attività di pubblico interesse - l'accessibilità va garantita sulla base del Codice Privacy, nella misura in cui si tratti di dati personali relativi allo stesso soggetto richiedente l'accesso.



Da quanto detto emerge che, nei due casi, presupposti e condizioni relativi all'accesso dovranno essere verificati con riferimento alla specifica disciplina prevista per il diritto effettivamente invocato. Da un lato, la legittimazione all'accesso 241 presuppone un **interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso** (art. 22.1 lett. b), laddove, invece, l'istanza di accesso ai dati personali non presuppone alcunchè, salvo la correlazione tra dati e interessato, dimostrabile con qualsiasi modalità utile. Diverso è anche l'oggetto della richiesta che, nell'accesso 241, investe i "documenti amministrativi", mentre nell'accesso "privacy" investe i dati personali, qualunque ne sia la forma esteriore (anche non fissati su alcun supporto materiale), quindi siano o meno contenuti in documenti amministrativi. Diverse, infine, sono le modalità del riscontro: nel caso 241, il riscontro viene soddisfatto con consegna di copia del documento o sua ostensione, mentre nell'accesso privacy questo avviene, di norma, estrapolando le informazioni personali del richiedente dai contesti documentali e mediante la loro presentazione sia con comunicazione verbale all'interessato, sia tramite visualizzazione o, su richiesta, tramite consegna, purchè gli stessi dati siano in forma intelligibile.



DATI PERSONALI E ACCESSO DOCUMENTALE

QUANDO L'ESTRAPOLAZIONE DEI DATI RISULTA MOLTO DIFFICILE



II. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E PRIVACY

IMPERIALI 2007

Solo nel caso in cui tale procedimento di estrapolazione risulti eccessivamente complesso o oneroso si può adottare la soluzione alternativa della consegna dei relativi documenti in copia (art. 10.4 c.p.). Tale modalità di riscontro, sebbene prevista in via eccezionale dal Codice Privacy, mitiga la rigidità della distinzione tra le due tipologie di accesso, rigidità che viene attenuata ancor più dalla norma "privacy" in base alla quale **il diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi**, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10.5): una previsione speculare è dettata dalla legge 241 (**art. 24.6 lett. d**) nel riconoscere alla potestà regolamentare della P.A. la facoltà di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con riferimento a particolari tipologie di interessi coinvolti (epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale).



CONVERGENZA DI INTERESSI



La piena accessibilità “privacy” e “241” è garantita – sia rispetto al documento che rispetto ai dati personali che vi sono contenuti – quando il medesimo soggetto sia portatore di entrambe le sfere di interesse legittimanti le due tutele. Ciò si verifica quando il soggetto titolare di un interesse personale e concreto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti coinvolte nel procedimento amministrativo, sia anche la persona cui si riferiscano i dati personali detenuti dall’amministrazione e faccia valere, unitamente alla posizione giuridica sottostante l’accesso 241, anche quel potere di controllo sulle informazioni “proprie” che rappresenta il fulcro della normativa privacy.



CONFLITTO DI INTERESSI

INTERESSATO
241



CONTROINTERESSATI
PRIVACY



ACCESSO AI
DOCUMENTI

PRIVACY DI
SOGGETTI TERZI

Documenti amministrativi contenenti
dati personali di soggetti diversi dal richiedente.

II. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E PRIVACY

IMPERIALI 2007

Un problema di conflitto di interessi si pone, invece, nel caso in cui nel corso della procedura di accesso ai documenti amministrativi vengano in evidenza problematiche connesse alla tutela della privacy di soggetti terzi. In tale evenienza, si misura tutta la diversità tra diritto di accesso 241 e diritto di accesso “privacy”: quest’ultimo, in quanto strumentale all’esercizio di un potere di controllo sulle “proprie” informazioni che spetta all’individuo in quanto tale, è azionabile per accedere ai soli dati “propri”, cioè relativi allo stesso soggetto richiedente l’accesso e detenuti dalla P.A. cui la richiesta è indirizzata. Viceversa, il diritto di accesso regolato dalla legge 241 investe documenti in cui possono essere contenuti dati “propri” ma anche dati “altrui”: in altri termini, di tale diritto può valersi anche un soggetto terzo rispetto alle persone cui si riferiscono i dati personali contenuti nel documento amministrativo di cui si chiedo l’ostensione, generandosi, in tal caso, una situazione di conflitto di interessi ben evidenziata dalle locuzioni normative di “interessati” e “controinteressati” all’accesso 241 introdotte dalla novella (art.22.1 lett. b e c) : per “**controinteressati**” devono intendersi, in particolare, “*tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza*”.



Libertà di informarsi, diritti di accesso , segreti e misteri italiani

Il bilanciamento di interessi

IMPERIALI 2007

CRITERI DI BILANCIAMENTO



Art. 24.7 Legge 241/90

Art. 60 Codice Privacy


IMPERIALI 2007

III. BILANCIAMENTO DI INTERESSI

La diapositiva evidenzia i diversi criteri di bilanciamento tra il diritto all'accesso 241 e il diritto alla riservatezza dei terzi, così come enucleati dalle due normative. In una prospettiva di insieme ed in estrema sintesi, è possibile riscontrare la prevalenza, in linea di principio, del criterio di accessibilità 241 che impone il rilascio di documenti contenenti dati personali di terzi "graduato" alla rilevanza "privacy" dei dati stessi : così i dati personali comuni avranno una soglia di accessibilità 241 più bassa di quelli sensibili o giudiziari, nel senso che sarà sufficiente soddisfare il requisito dell'interesse giuridicamente rilevante, collegato al documento per ottenerne l'esibizione o la copia, senza che possa essere opposta eccezione dell'eventuale presenza, in esso, di dati personali di terzi. Mentre per i dati sensibili occorrerà che il documento sia strettamente indispensabile per l'azione di difesa in giudizio in favore del richiedente e per i c.d. supersensibili (relativi allo stato di salute o alla vita sessuale), l'accessibilità è rimessa ad una valutazione comparativa degli interessi in gioco da parte dell'amministrazione che abbia ricevuto la richiesta di accesso.



BILANCIAMENTO E DATI COMUNI



L'accesso ai documenti amministrativi in prospettiva privacy, costituisce di fatto una comunicazione di dati personali ogni qual volta il richiedente sia soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati contenuti nei documenti di cui si chiede visione: pertanto, le attività che la PA compie in esecuzione di una richiesta di accesso avanzata ai sensi della legge 241 comportano, sempre e necessariamente, un trattamento di dati personali culminante nell'operazione denominata dal codice privacy (art.4.1 lett.I) "comunicazione". Per questo motivo, l'art. 59 parla di "operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso", rimettendone la disciplina primaria alla legge 241. Tale disciplina, come dicevamo, fa salva, in linea generale, la prevalenza dell'accesso 241 sulla normativa a protezione dei dati personali, modulando tale priorità secondo una griglia di "filtri" proporzionati alla tipologia dei dati personali oggetto di trattamento: quando la P.A. investita di un'istanza di accesso 241 deve procedere alla comunicazione di dati personali comuni, il filtro di accesso è dato dalla verifica che l'accesso sia strumentale alla cura o difesa di interessi giuridici del richiedente (filtro a maglie larghe): è sufficiente cioè il normale presupposto fondante la legittimazione all'accesso 241 (*interesse diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata*) per ottenere copia del documento nella sua integralità.




BILANCIAMENTO E DATI SENSIBILI



La griglia di accessibilità 241 si restringe invece quando l'istanza di accesso riguarda documenti amministrativi contenenti dati personali non comuni. Il nuovo art. 24.7 della legge 241 dispone, infatti, che *“nel caso di documenti contenenti dati sensibili giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del dlgs. 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*. Pertanto, mentre per i dati ultrasensibili il criterio di bilanciamento era già fissato dall'art. 60 Codice Privacy escludendo la prevalenza della legge 241 (art.59), la vera novità introdotta dalla novella del 2005 consiste nell'aver diversificato la disciplina dell'accesso documentale **ai dati sensibili o giudiziari**: questi non vengono più trattati alla stessa stregua dei documenti contenenti dati comuni, ma vengono maggiormente tutelati grazie al fatto che l'accesso, in tali casi, è consentito nei limiti in cui *“sia strettamente indispensabile”*. Il vincolo di stretta indispensabilità richiama il principio di minimizzazione del trattamento sancito dall'art. 3 del Codice Privacy e specificato, per i soggetti pubblici, dall'art. 22.5.

Ove questa valutazione – che compete all'amministrazione procedente ed è sindacabile in sede amministrativa e giurisdizionale – dia esito negativo, l'accesso potrà essere consentito limitatamente a quella parte di documento in cui non siano riprodotti i dati sensibili o giudiziari di soggetti terzi, oscurando tali dati (regola dell'accesso parziale).




Quando la richiesta di accesso 241 concerne documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, la P.A. è chiamata ad applicare un doppio filtro di accessibilità: superata la griglia della indispensabilità, comune all'intera categoria dei dati sensibili, la P.A. è chiamata ad una ulteriore valutazione selettiva : quella sulla parità di rango della situazione giuridica tutelata attraverso l'istanza di accesso 241 e la riservatezza del terzo. Ai sensi dell'art. 60, può essere ritenuto di pari rango rispetto a quello dell'interessato, solo un diritto facente parte della categoria dei diritti della personalità o compreso tra altri diritti e libertà fondamentali ed inviolabili. In ogni altra situazione riguardante dati sulla salute o la vita sessuale, la richiesta di accesso sarà respinta ogni qual volta i dati o il documento sono semplicemente utili a far valere in giudizio posizioni giuridiche comunque subvalenti rispetto alla necessità primaria di tutelare la riservatezza, la dignità e gli altri diritti e libertà fondamentali dell'interessato. L'interesse alla trasparenza rimane salvaguardato invece consentendo il trattamento dei dati supersensibili in due casi su tre, cioè non solo quando la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso risulti di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ma anche, a maggior ragione, laddove la prima sia prevalente su tali diritti. Il trattamento rimane precluso, nel solo caso in cui siano quest'ultimi a prevalere. Tale preclusione consente comunque un accesso parziale al documento con oscuramento dei dati supersensibili, alla stregua di quanto previsto per l'accesso alle cartelle cliniche detenute da organismi sanitari pubblici (artt. 92 e 93 c.p.)



PRIVACY E INACCESSIBILITÀ ASSOLUTA

PRIORITÀ
PRIVACY



Art. 24.1 lett. d) Legge 241/90

III. BILANCIAMENTO DI INTERESSI

IMPERIALI 2007

Un regime di completa inaccessibilità è previsto dal nuovo testo dell'art. 24 della legge 241, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti una particolare categoria di dati sensibili: si tratta delle informazioni di carattere psicoattitudinale nei procedimenti selettivi. La nuova norma, infatti, li annovera tra i casi di esclusione tassativa dall'accesso previsti dal comma 1, a differenza di quanto avviene nel comma 6 del medesimo articolo che individua le ipotesi in cui il governo può sottrarre all'accesso documenti amministrativi. In tal modo, il Legislatore del 2005 ha creato una nuova categoria di dati inaccessibili, rafforzando in tal modo la tutela *data protection* dei terzi coinvolti nel procedimento amministrativo.



Libertà di informarsi, diritti di accesso , segreti e misteri italiani

Segreti: concetti generali e differenze

IMPERIALI 2007



SEGRETO: Cosa è



Segreto

Libertà di
informazione

Valori
costituzionali

IV. SEGRETI: CONCETTI GENERALI E DIFFERENZE

IMPERIALI 2007

Il diritto ad essere informati ed a ricevere notizie incontra un limite nei riguardi di quelle informazioni che sono coperte da segreto.

Segreto e libertà di informazione possono considerarsi inversamente proporzionali, nel senso che il segreto costituisce una limitazione della libertà di informazione. Quanto più si ricorre al primo tanto più si riduce la seconda.

Il segreto non può essere considerato in contrasto con la Costituzione, anche alla luce del fatto che quest'ultima prevede espressamente alcune ipotesi (segretezza della corrispondenza, segretezza del voto, adunanza segreta del parlamento).

Per la C. Cost. è fondamentale il bilanciamento con gli interessi costituzionalmente protetti, la C. Cost. fa riferimento alla *ragionevole* ed equilibrata composizione degli opposti interessi (sent. n. 1/1981), tuttavia tale criterio pecca di genericità ed esige l'individuazione di "paletti". Essa ha più volte auspicato, di recente, "una revisione complessiva della 'materia del segreto'".

Secondo la dottrina la previsione di un segreto sarebbe perciò legittima soltanto quando si riesca di volta in volta ad individuarne la conformità ad un diritto o ad una libertà costituzionalmente tutelati e, in secondo luogo, si verifichi il corretto bilanciamento tra il sacrificio alla libertà di informazione e la tutela del valore che il segreto tende a proteggere.



SEGRETO: distinzioni

•s. professionale •s. industriale •s. delle comunicazioni	•s. di Stato •s. d'ufficio •s. investigativo
Tutela di interessi Privati	Tutela di interessi Pubblici
Disposizione legislativa	

IV. SEGRETI: CONCETTI GENERALI E DIFFERENZE

IMPERIALI 2007

Il segreto non può essere ricondotto ad un principio costituzionale unitario, in quanto risulta essere uno strumento finalizzato alla realizzazione di differenti interessi.

Distinzione preliminare in 2 categorie in considerazione della specifica finalità:

Tutela di situazioni facenti capo a soggetti privati

collegato al valore costituzionale alla riservatezza (s. professionale, s. industriale, s. delle comunicazioni...), deve essere considerata “la regola”

Tutela di interessi Pubblici

si tratta di un'eccezione alla regola di trasparenza dei regimi democratici (s. di stato, s. d'ufficio, s. investigativo)



Libertà di informarsi, diritti di accesso , segreti e misteri italiani

Le tipologie di segreto – Segretezza della corrispondenza

IMPERIALI 2007

Segretezza della corrispondenza



Segretezza della corrispondenza (art. 616 C.P.) :

E' punito chiunque prende cognizione di una corrispondenza chiusa a lui non diretta ovvero sottrae una corrispondenza chiusa o aperta al fine di prenderne o farne prendere ad altri cognizione o distrugge una corrispondenza aperta o chiusa indirizzata ad altri;

Medesima tutela è applicabile oltre alla corrispondenza postale anche a quella inoltrata per via telegrafica, telefonica, informatica, telematica e con ogni altra forma di comunicazione a distanza.



Libertà di informarsi, diritti di accesso , segreti e misteri italiani

Le tipologie di segreto – Il segreto aziendale

IMPERIALI 2007



Un'azienda possiede informazioni tecnico-industriali di valore che sono segrete

Le protegge con misure di sicurezza adeguate a mantenerle segrete

- Ma un concorrente, con cui non ha rapporti diretti, gliele sottrae
- Avvalendosi della complicità di un dipendente compiacente
- E di un distributore dell'azienda che era in possesso di queste informazioni per il suo lavoro, avendo già firmato con l'azienda un contratto per la tutela della segretezza di queste informazioni



DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30

Art. 99

Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, e' vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.

CODICE CIVILE

Art. 2598 Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:

A) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

B) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

C) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Art. 2599 Sanzioni

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti (2600).

Art. 2600 Risarcimento del danno

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni (2056).

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.



Un'impresa può trovarsi nelle condizioni di fornire a terzi proprie informazioni riservate per vari motivi:

- ad un possibile cliente, per fargli capire il valore intrinseco di ciò che l'impresa gli va ad offrire;
- ad un fornitore, per permettergli di presentare un'offerta o per eseguire la fornitura commissionatagli;
- ad un consulente, esterno per permettergli di svolgere l'incarico conferitogli.

In tutti questi casi l'impresa ha convenienza a cautelarsi. Nella prassi, le imprese ricorrono ad accordi (o a singole clausole) di segretezza, in modo da avvalersi dei vantaggi giudiziali che derivano dal fatto che fra le parti c'era un contratto (maggiore certezza di ciò che era vietato, tempo di prescrizione dell'azione di 10 anni invece che i 5 anni dell'azione extra-contrattuale, etc.).

Se manca un accordo di segretezza, il danneggiato potrà far valere le sue ragioni in base a quanto disposto dall'articolo 2598 n. 3 c.c. e dal codice della proprietà industriale.

È possibile che la responsabilità contrattuale concorra con la responsabilità extracontrattuale. Infatti, nel caso in cui un'azienda stipuli un accordo di segretezza con un'impresa concorrente, se quest'ultima divulga informazioni considerate segrete dall'accordo ed effettivamente munite dei requisiti di segretezza richiesti dal codice della proprietà industriale, vi è violazione sia contrattuale (responsabilità contrattuale) sia del divieto di concorrenza sleale (responsabilità extracontrattuale).

Se, invece, l'accordo di segretezza viene concluso tra imprese non concorrenti, la divulgazione delle informazioni riservate farà scattare solo la responsabilità contrattuale. Tali informazioni segrete divulgate non potranno però essere utilizzate solo dai concorrenti del primo soggetto contraente. Il terzo che le utilizzerà, se in malafede, potrà incorrere in responsabilità extracontrattuale a norma o dell'articolo 2598 cod. civ., o del codice della proprietà industriale



Libertà di informarsi, diritti di accesso , segreti e misteri italiani

Le tipologie di segreto – Il segreto bancario

IMPERIALI 2007



Segreto bancario



Soggetti obbligati

Imprenditori bancari,
aziende ed istituti di credito

Oggetto del segreto

Informazioni riferite a clienti
(non solo economiche)

Durata del segreto

Non determinabile



IV. SEGRETI: CONCETTI GENERALI E DIFFERENZE

IMPERIALI 2007

Segreto Bancario

Il S. bancario, pur essendo implicitamente riconosciuto, non si basa su una specifica norma, infatti i riferimenti comuni (art. 78 L. bancaria, art. 10 L. 825/1971) si limitano a richiamarlo ma senza individuarne una specifica definizione.

Soggetti obbligati a mantenere i S. bancario

Imprenditori bancari, aziende ed istituti di credito

Oggetto del S. bancario

Informazioni riferite a clienti-->acquisite nell'esercizio dell'attività bancaria-->per le quali sussista un interesse del cliente a che non siano divulgate o comunicate a terzi. Il divieto non si limita a dati economici, ma qualsiasi informazione meritevole di tutela.

Durata del S. Bancario

L'obbligo di segreto sorge con l'inizio del rapporto bancario, tuttavia non è possibile individuarne in maniera univoca la cessazione, in quanto in via generale essa si ha nel momento in cui viene a mancare l'interesse alla protezione della informazioni. non possono escludersi, inoltre, le ipotesi in cui il cliente autorizzi espressamente la banca, o il verificarsi di eventi che rendano pubbliche le informazioni.



Libertà di informarsi, diritti di accesso , segreti e misteri italiani

Le tipologie di segreto – Il segreto professionale

IMPERIALI 2007

Segreto professionale



Chi è a conoscenza di un segreto



*per ragione
del proprio stato o ufficio, o
della propria professione o arte,*



**Lo rivela o lo sfrutta a proprio profitto o
a profitto di altri**



Commette un reato punibile a querela (art.622 c.p.)

IV. SEGRETI: CONCETTI GENERALI E DIFFERENZE

IMPERIALI 2007

S. Professionale

Rif. C.P. Art. 622 Rivelazione di segreto professionale

“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.”



Libertà di informarsi, diritti di accesso , segreti e misteri italiani

Le tipologie di segreto – Segreto del giornalista

IMPERIALI 2007



Segreto d'ufficio e quello del giornalista sulla fonte delle notizie

Diritto ad astenersi dal deporre



Ministri di confessioni religiose, avvocati, notai, Medici...,

Giornalisti professionisti iscritti all'albo



Nomi degli informatori



IV. SEGRETI: CONCETTI GENERALI E DIFFERENZE

IMPERIALI 2007

L'art. 200 C.P.P. attribuisce a determinati soggetti il diritto di non testimoniare, Sono soggetti: ministri delle confessioni religiose, avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, notai, medici, chirurghi, farmacisti,...

E' evidente come il segreto professionale vada ad incidere sull'interesse costituzionale dell'amministrazione della giustizia.

S. nell'attività giornalistica

Rif. art. 2 L. 63/1969

“Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.”

Un lungo ed acceso dibattito sulla configurabilità del segreto giornalistico ha trovato una definizione con la sent. C. Cost. 1/1981 con la quale pur essendo riconosciuta l'esistenza di un segreto del giornalista, veniva evidenziata l'assenza del diritto del giornalista ad astenersi dal deporre in giudizio in ordine alle fonti delle notizie fiduciarmente acquisite.

In effetti la rivelazione delle fonti delle notizie al magistrato comporta necessariamente il rischio di intaccare il flusso informativo FONTE----> Giornalista. Per contemperare esigenze opposte è stata introdotta una modifica all'art. 200 C.P.P. che riconosce ai giornalisti il diritto di “astenersi dal deporre relativamente ai nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione”. Tuttavia “se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della



Libertà di informarsi, diritti di accesso , segreti e misteri italiani

Le tipologie di segreto – Segreto investigativo già
“istruttorio”

IMPERIALI 2007

Segreto investigativo



Garantire che le inchieste penali non vengano vanificate dalla “fuga di notizie”



La libertà di manifestazione del pensiero “incontra il limite della esigenza della realizzazione della giustizia” (C.Cost.n.18/1966)



Segreto investigativo: relativo al divieto di rivelazione degli atti delle indagini preliminari



Segreto esterno: relativo al divieto di pubblicazione di alcuni documenti del processo secondo le varie fasi del procedimento



Libertà di informarsi, diritti di accesso , segreti e misteri italiani

Le tipologie di segreto – Segreto di Stato

IMPERIALI 2007



Segreto di stato



rif. art. 12 L. 801/77

"Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale."

L'articolo citato tutela con il segreto, gli atti, le notizie, i documenti, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno:

- 1) alla **sicurezza esterna**, identificata con riguardo «alla preparazione e alla difesa militare dello Stato», nonché «alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali.., alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati»;
- 2) alla **sicurezza interna** dello Stato concernente la «difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione» a fondamento dello Stato democratico.

La prima ipotesi trova il suo fondamento nel dovere di difesa della Patria sancito dall'art. 52, 1° Cost..

La seconda ipotesi richiama il dovere di fedeltà alla Repubblica, consacrato dall'art. 54, 1° Cost.

Bibliografia

- Voce “Segreto” (I) dall’Enciclopedia Giuridica Treccani;
- Coviello, *Tutela dei dati personali e accesso agli atti amministrativi dopo la legge n.15/2005* da “Diritto dell’Internet” n.5/2005, IPSOA, p.503 e ss.;
- Voce “Beni immateriali” dall’Enciclopedia Giuridica Treccani;
- Scuffi – Franzosi, *Codice della proprietà industriale*, CEDAM, 2005, Capo II, sezione VII